

276 18 APR. 2008 *lu*

Oggetto: Decadenza della concessione-appalto alla società Pangea S.r.l. per l'esecuzione di lavori e successiva gestione dell'impianto sportivo di proprietà regionale sito in Roma Viale Adriatico n. 136.



LA GIUNTA REGIONALE



SU PROPOSTA dell'Assessore alle Risorse Umane, Demanio e Patrimonio;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale";

PRESO ATTO che la Regione Lazio proprietaria di un complesso immobiliare sito in Roma, Viale Adriatico 136, classificato con deliberazione della Giunta regionale n. 644/2007, nell'inventario regionale tra i beni appartenenti al patrimonio indisponibile;

PREMESSO che con deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 1998, n. 4149 veniva autorizzata una licitazione privata per l'appalto dei lavori di ristrutturazione e concessione delle piscine ed area antistante il complesso di proprietà regionale sito in Roma, Viale Adriatico 136;

ATTESO che con determinazione dirigenziale del 17 gennaio 2000, n. 42 venivano approvati i verbali di gara e la conseguente aggiudicazione della concessione alla società Pangea S.r.l., per la realizzazione dei lavori e successiva gestione dell'impianto sportivo;

RITENUTO che la società Pangea S.r.l. con la sottoscrizione degli strumenti di gara - Capitolato Speciale d'Appalto e Convenzione - ha assunto una serie di obblighi, principalmente consistenti nell'esecuzione dei lavori e nella successiva gestione dell'impianto sportivo, dietro pagamento del corrispettivo convenuto;

CONSIDERATO che, in particolare, il punto 3 dell'atto di convenzione prevede l'obbligo di eseguire, a propria cura e spese, entro 15 mesi, tutte le opere previste nel progetto esecutivo, e che la dichiarazione di inizio attività è stata presentata dalla società Pangea S.r.l. in data 3 luglio 2001;

ATTESO che la competente struttura regionale, tramite propri incaricati, ha accertato che a tutt'oggi i lavori oggetto della concessione non sono stati eseguiti dalla società Pangea S.r.l. e che l'impianto sportivo versa in stato di totale abbandono;

ATTESO altresì, che l'Amministrazione regionale, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone e cose, è stata costretta ad eseguire, con oneri a proprio carico,

276 18 APR. 2008 My

lavori ed interventi atti anche a scongiurare occupazioni illegittime dell'area medesima;

PRESO ATTO del parere espresso dall'Avvocatura regionale del 15 febbraio 2006, prot. n. 21795, in merito alla vicenda innanzi descritta;

RITENUTO necessario, a tutela dell'interesse pubblico, adottare formale provvedimento di decadenza, ai sensi dell'articolo 528, comma 5, del regolamento regionale n. 1/2002, dell'atto di convenzione-appalto sottoscritto con la società Pangea S.r.l.;

PRESO ATTO che con nota 19 dicembre 2007, prot n. 160014 l'amministrazione regionale ha comunicato alla società Pangea S.r.l. l'avvio del procedimento di decadenza ai sensi della legge 241/1990;

CONSIDERATO che con nota 14 gennaio 2008, acquisita con prot. n. 5868 del 16/01/08, la società Pangea S.r.l. in riscontro alla lettera della Regione Lazio di avvio del procedimento di decadenza, ha richiesto un incontro con gli uffici regionali ed ha comunicato di aver perfezionato da poche settimane un accordo di collaborazione con la società sportiva Lazio Nuoto, per cui chiede una proroga, a tempo determinato, per l'attuazione della ristrutturazione dell'impianto;

CONSIDERATO, altresì, che in data 21 febbraio 2008, presso la sede della Regione Lazio si è tenuto l'incontro con i rappresentanti della società Pangea S.r.l. i quali, nel confermare quanto già espresso nella nota del 14 gennaio 2008, non hanno fornito alcuna garanzia in merito al rispetto degli obblighi contrattuali assunti;

RITENUTO non più rinviabile il provvedimento di decadenza nei confronti della società Pangea S.r.l. per inadempimento delle obbligazioni sottoscritte a fronte del lungo lasso di tempo trascorso, non più suscettibile di ulteriori proroghe;

CONSIDERATO che il presente atto non è soggetto alla procedura di concertazione tra le parti sociali;

ALL'UNANIMITA'

DELIBERA

Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;

Ai sensi dell'articolo 528, comma 5, del Regolamento regionale n. 1/2002, di dichiarare la decadenza dell'atto di convenzione-appalto sottoscritto con la società Pangea S.r.l., giusta determinazione del 17 gennaio 2000, n. 42 con la quale sono stati approvati i verbali di gara e la conseguente aggiudicazione della concessione alla società medesima.

Il Direttore del Dipartimento Istituzionale provvederà all'adozione degli atti di gestione amministrativa conseguenti.

2

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO
IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI

